



Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

TIT. 5.5.8 FASC. 14 SOTTF. 24

Allegati n. 3

Lodi, 27.07.2026

Rif. Uff. prot. 24659 del 16.07.2026

Rif. Inf.: PRAT. CN - 134 - 2026

Spett.le

SOCIETA' MIZZI ENRICO E FIGLI SRL

STRADA PROVINCIALE 25, Km 2+500

26900 **LODI** (LO)

mizziefiglisrl@pec.it

emilio.boriani@geopec.it

AUTORIZZAZIONE n° 134 - 2026

Strada Provinciale	Progressiva	Proprietà	Località
23 Lodi – Borghetto Lod.	Al km 1+075, lato sx	Privata	Lodi

VISTA l'istanza pervenuta in data 16.07.2026 prot. prov. 24659, con la quale il Sig. MIZZI MAURIZIO, legale rappresentante della Società Mizzi Enrico e Figli srl – CF/P.Iva 06615420152 – con sede in Strada Provinciale, 25 26900 Lodi, in qualità di proprietario del terreno insistente sui map.li 164/371 Fg. 69 del comune di Lodi, posti in fregio alla SP 23 “Lodi – Borghetto Lod.” al Km 1+075, ha chiesto il rilascio del provvedimento di competenza provinciale per l'esecuzione, in proprietà privata compresa nella fascia di rispetto stradale, dei lavori di tombinatura della Roggia Ospitala;

VISTO il D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il “Regolamento provinciale per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali” approvato con D.C.P. n. 27 del 17.12.2020;

VISTI gli elaborati allegati all'istanza.

SI RILASCIA

AUTORIZZAZIONE per l'esecuzione, lungo le aree di proprietà privata insistenti sui map.li 164/371 Fg. 69 del comune di Lodi, aree comprese nella fascia di rispetto stradale della SP 23 “Lodi – Borghetto Lod.”, delle opere di tombinatura della Roggia Ospitala.

L'intervento di cui trattasi dovrà essere compatibile e propedeutico alle opere di sistemazione viabilistica della strada provinciale n° 23, e dell'accesso esistente posto al Km 0+968, lato sx, come da parere provinciale emesso in data a 23.05.2024, prot. 18548, nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere contattato il Capo Cantoniere responsabile di zona, Sig. Lucio Ferrigno cell. 338.5305598.

L'eventuale segnaletica di cantiere dovrà essere definita in loco e conforme al Disciplinare tecnico emanato con D.M. del 10/07/02 pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26/09/2002. La posa e la manutenzione saranno a carico del Concessionario, il quale sarà unico responsabile, per danni a persone e cose derivanti dall'eventuale inadeguatezza della segnaletica esposta o della mancata manutenzione della stessa.

Le variazioni al presente provvedimento dovranno essere concordate con l'Ufficio Concessioni ed essere oggetto di integrazione autorizzativa.

Qualora per l'esecuzione dei lavori fosse necessaria l'occupazione di suolo pubblico di proprietà provinciale dovrà essere presentata specifica istanza ai fini del pagamento del canone di occupazione temporanea.

Ogni responsabilità civile e/o penale restano a carico del titolare di autorizzazione.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Scadenza ultimazione lavori: 31.07.2027

*Il sostituto ad interim del Dirigente
Area Infrastrutture, Lavori Pubblici, Trasporti
Ing. Michela Maria Binda – DecrPr n. 35 del 15.04.2026
(firma digitale – art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)*

Il soggetto che presenta l'istanza riporta le seguenti indicazioni:

Ai sensi del Decreto 10 novembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico in merito alle misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive e ai sensi dell'art.15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, consegnandone gli originali.

Sul documento presentato il soggetto che presenta l'istanza riporta le seguenti indicazioni: imposta di bollo assolta in modo virtuale per l'importo di € 16,00 mediante marche da bollo identificativi:

- n. 01251291147204 del 15.07.2026 per l'istanza
- n. 01251291147192 del 15.07.2026 per il provvedimento

Il referente della pratica: geom. Sergio Dossena - Tel. 0371/442270 - e-mail: sergio.dossena@provincia.lodi.it

Prescrizioni Generali

D.Lgs. n. 285/92 – Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), debbesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

D.P.R. n. 495/92 – Art. 26. - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati.

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 m per le strade di tipo A, B;
- b) 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.